



Tribunale di Trani
Sezione Lavoro

**SCADENZARIO PER IL DEPOSITO DEL DISSENSO NEGLI ATP
(a seguito di quanto previsto dall'art. 83, comma 2, del D.L. n.
18/2020).**

L'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020 così dispone: *“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”.*

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce eccezioni alla suddetta sospensione, eccezioni fra cui non rientrano i procedimenti ex art. 445 bis c.p.c.

La sospensione dei termini processuali incide quindi anche sul termine di 30 giorni assegnato alle parti per proporre dissenso avverso le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, termine che decorre dalla comunicazione della Cancelleria alle parti del deposito della Consulenza (comunicazione che solitamente coincide con l'accettazione della Consulenza da parte della Cancelleria).

La scadenza del termine (perentorio) per il dissenso, e dunque la successiva decorrenza del termine (ordinatorio) per l'emissione del decreto di omologa da parte del giudice, deve tener conto di tale periodo di sospensione.

Nel computo del termine deve altresì considerarsi che il termine che scade nei giorni festivi o di sabato viene prorogato *ex lege* al primo giorno successivo non festivo, ai sensi dell'art. 155 c.p.c.

Alla luce di quanto detto, non sono soggetti ad alcuna sospensione e possono essere emessi decreti di omologa nei procedimenti il cui termine di 30 giorni per il dissenso è scaduto entro il 6.3.2020 (venerdì). Si tratta delle consulenze il cui deposito è stato comunicato alle parti al massimo il 5.2.2020.

Per i procedimenti ex art. 445 bis c.p.c., per i quali il deposito della CTU è stato comunicato alle parti a partire dal 6.2.2020 e per i quali dunque alla data del 6.3.2020 non era ancora scaduto il termine per il dissenso, la scadenza di tale termine, tenuto conto di quanto innanzi detto, è regolata secondo la seguente tabella. Dalla tabella sono escluse le domeniche, atteso che di domenica non può essere comunicato alcunché dalla Cancelleria (chiusa).

Data comunicazione deposito CTU alle parti	Data scadenza termine dissenso
6 FEBBRAIO 2020	16 APRILE 2020
7 FEBBRAIO 2020	16 APRILE 2020
8 FEBBRAIO 2020	16 APRILE 2020
10 FEBBRAIO 2020	20 APRILE 2020
11 FEBBRAIO 2020	20 APRILE 2020
12 FEBBRAIO 2020	20 APRILE 2020
13 FEBBRAIO 2020	21 APRILE 2020
14 FEBBRAIO 2020	22 APRILE 2020
15 FEBBRAIO 2020	23 APRILE 2020
17 FEBBRAIO 2020	27 APRILE 2020
18 FEBBRAIO 2020	27 APRILE 2020
19 FEBBRAIO 2020	27 APRILE 2020
20 FEBBRAIO 2020	28 APRILE 2020
21 FEBBRAIO 2020	29 APRILE 2020
22 FEBBRAIO 2020	30 APRILE 2020
24 FEBBRAIO 2020	4 MAGGIO 2020
25 FEBBRAIO 2020	4 MAGGIO 2020
26 FEBBRAIO 2020	4 MAGGIO 2020
27 FEBBRAIO 2020	5 MAGGIO 2020

28 FEBBRAIO 2020	6 MAGGIO 2020
29 FEBBRAIO 2020	7 MAGGIO 2020
2 MARZO 2020	11 MAGGIO 2020
3 MARZO 2020	11 MAGGIO 2020
4 MARZO 2020	11 MAGGIO 2020
5 MARZO 2020	12 MAGGIO 2020
6 MARZO 2020	13 MAGGIO 2020
7 MARZO 2020	14 MAGGIO 2020

Per i procedimenti ex art. 445 bis c.p.c., nei quali la comunicazione del deposito della CTU è stata effettuata dalla Cancelleria in una data compresa tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, l'inizio del termine è differito alla fine del periodo di sospensione, come precisato nell'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020, e pertanto per tali procedimenti il termine per proporre dissenso scade in data 15.5.2020.

Il termine di 30 giorni per proporre dissenso ricomincerà a calcolarsi normalmente, senza alcuna sospensione e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 155 c.p.c., nei procedimenti in cui il deposito della Consulenza è stato comunicato dalla Cancelleria alle parti a decorrere dal 16 aprile 2020 in poi.

Trani, 1 aprile 2020

*Per i magistrati della Sezione lavoro
Dott.ssa Floriana Dibenedetto*